



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 1

N.B. I resoconti stenografici per l'esame dei documenti di bilancio seguono una numerazione indipendente.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE CONSULTIVA

34^a seduta (antimeridiana): giovedì 23 novembre 2006

Presidenza del presidente DE GREGORIO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabelle 12, 12-bis e 12-ter) Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2007

(1183) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore sul disegno di legge finanziaria per le parti di competenza* Pag. 3, 10
NIEDDU (Ulivo), *relatore sulle tabelle 12, 12-bis e 12-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria* 3

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-Ind-MA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Democrazia Cristiana: Misto-DC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabelle 12, 12-bis e 12-ter)** Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 1184, 1184-bis e 1184-ter (tabelle 12, 12-bis e 12-ter) e 1183, già approvati dalla Camera dei deputati.

Desidero comunicare che il Ministro della difesa è impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna e che, pertanto, il Governo è rappresentato dal sottosegretario Forcieri, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza.

Prego il senatore Nieddu di riferire alla Commissione sulle tabelle 12, 12-bis e 12-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.

NIEDDU, *relatore sulle tabelle 12, 12-bis e 12-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria*. Presidente, colleghi, vorrei ricordare in premessa che il disegno di legge finanziaria per il 2007 è orientato, in conformità con quanto stabilito dal DPEF, al rilancio della crescita economica, in un contesto di risanamento strutturale della finanza pubblica, di equità sociale e di maggiore efficienza della spesa pubblica. Il totale delle risorse raccolte è superiore a 2 punti del Prodotto interno lordo.

La manovra correttiva volta a ridurre il rapporto deficit-PIL al di sotto del 3 per cento, in armonia con gli impegni assunti in ambito comunitario, è di circa 15,2 miliardi di euro. La restante parte della manovra è destinata a reperire risorse per interventi propri del settore pubblico, riattivando programmi essenziali di spesa a favore dello sviluppo, per misure di equità sociale e per altri interventi volti a garantire le funzioni essenziali dello Stato. Il reperimento delle risorse avviene dal lato della spesa nei 4 comparti individuati dal Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF): sanità, pubblico impiego, funzioni fondamentali dello Stato ed enti decentrati; dal lato delle entrate avviene, invece, con la variazione delle aliquote tributarie e contributive, nonché con interventi volti alla riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione.

Per quanto riguarda l'impostazione del bilancio a legislazione vigente del Ministero della difesa (Tabella 12), il Governo ha individuato le seguenti priorità politiche: la riorganizzazione e la razionalizzazione della Difesa, da realizzare tra l'altro mediante l'accorpamento e la ridefinizione in chiave interforze delle strutture e dei Comandi, accentrando talune attività per realizzare economie di scala, migliorare la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili al fine di ottenere economie di gestione e recuperare risorse per razionalizzare tutto il complesso infrastrutturale; la professionalizzazione delle Forze armate, da attuare sostanzialmente procedendo nella realizzazione del modello a 190.000 uomini, previsto dalle legge n. 331 del 2000 e dalla legge n. 226 del 2004, promuovendo, nel contempo, l'elevazione del livello culturale ed addestrativo del personale, favorendone il benessere, con particolare riferimento ai settori previdenziali e abitativi, valorizzando il contributo della rappresentanza militare; l'ammodernamento dello strumento militare, da realizzare mediante la predisposizione di mezzi e sistemi in grado di assicurare elevata capacità di schieramento, mobilità e proiezione delle forze, anche fuori area, nonché attraverso il potenziamento della ricerca tecnologica ed il sostegno allo sviluppo dell'Agenzia europea della difesa, allo scopo di armonizzare le esigenze ed i requisiti operativi militari a livello europeo; il funzionamento dello strumento militare, da attuare assicurando l'efficienza dei materiali, dei mezzi, dei sistemi e delle infrastrutture, per garantire la piena operatività, in condizioni di sicurezza, e per sviluppare la capacità di operare in contesti internazionali.

Al fine di realizzare tali obiettivi, la tabella 12 prevede un ammontare complessivo di competenza pari a 18.134 milioni di euro, con un incremento di circa 352,3 milioni di euro rispetto al bilancio 2006 (circa il 2 per cento in più). Tali risorse sono destinate allo svolgimento delle funzioni difesa, sicurezza pubblica (per la parte militare, cioè i Carabinieri), pensioni provvisorie e funzioni esterne, e sono gestite da sette centri di responsabilità amministrativa: Gabinetto, bilancio e affari finanziari, segretario generale, Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri.

Aggiungo che con le variazioni introdotte dal disegno di legge finanziaria come approvato alla Camera, le disponibilità totali di competenza risultano incrementate di 2.035,3 milioni di euro, per un totale, quindi, di 20.169,75 milioni di euro.

Premetto che i dati che mi accingo a citare non comprendono gli effetti dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. Per la funzione difesa, che più direttamente attiene allo svolgimento delle attività istituzionali del Ministero della difesa, nel 2007 sono stanziati risorse per circa 12.437,3 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2006 di circa 330,6 milioni di euro (circa il 2,7 per cento in più). In particolare, tali risorse sono ripartite nel seguente modo: per il personale 8.940 milioni di euro (con un incremento di 182,3 milioni rispetto al bilancio 2006); per l'esercizio 1.940,3 milioni di euro (con un incremento di 102,8 milioni rispetto al bilancio 2006); per investimento 1.557 milioni di euro (con un incremento di 45,5 milioni di euro rispetto al bilancio 2006).

Come si evince da questi dati, la voce di spesa più cospicua è quella relativa al personale, che rappresenta circa il 71 per cento della spesa e registra il maggiore incremento in termini percentuali rispetto all'anno 2006 (circa il 2,1 per cento). Come risulta dalle considerazioni conclusive della tabella 12, tale spesa è commisurata al livello di forza totale per il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, correlato con l'evoluzione del modello professionale.

Le spese per l'esercizio invece sono state determinate in funzione dell'esigenza di sostenere l'operatività dello strumento militare esistente, attraverso la formazione, l'addestramento, la manutenzione e la sicurezza del personale.

Esse, con gli effetti della finanziaria, rappresentano un aumento di circa 159,8 milioni di euro rispetto al precedente esercizio, pari a circa all'8,6 per cento rispetto al 2006.

Infine, le spese per l'investimento sono state commisurate al finanziamento degli impegni già assunti in ambito internazionale, a contratti già formalizzati e a programmi tesi alla risoluzione delle obsolescenze tecnologiche; esse si attestano su 1.557 milioni di euro, con un aumento percentuale pari al 3 per cento.

In merito alla funzione sicurezza, le risorse sono stabilite in 5.282 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2006 pari a 10,6 milioni di euro, così ripartiti: un incremento di 76,7 milioni di euro (+1,6 per cento) per le spese per il personale, un decremento di 66,2 milioni di euro (-17,5 per cento) per le spese di esercizio ed un lieve incremento, pari al 2 per cento, per le spese di investimento.

Si registra poi un decremento per le funzioni esterne, che si riferiscono a compiti finalizzati al soddisfacimento di esigenze specifiche che non possono essere direttamente collegate con l'assolvimento dei compiti istituzionali della Difesa, che passano da 115,4 milioni di euro a 111,1 milioni di euro. Le spese per l'esercizio e per l'investimento sono state oggetto di notevoli riduzioni negli ultimi anni; basta ricordare che solo lo scorso anno sono stati tagliati 1.176 milioni di euro per l'esercizio (nel bilancio del 2005 erano, infatti, stati stanziati 3.131,3 milioni di euro) e 1.076 milioni di euro per l'investimento (nel bilancio 2005 lo stanziamento era pari a 2.587 milioni di euro) e pertanto si richiedono significativi interventi correttivi. In altri termini, risulta un'insufficienza delle risorse destinate all'esercizio e all'investimento rispetto a quelle destinate a sostenere gli oneri per il personale cui si cerca di provvedere mediante gli interventi correttivi indicati nel disegno di legge finanziaria.

A tale proposito, pur conscio che il mio compito dovrebbe concludersi con l'esposizione dei dati di bilancio, vorrei - se mi è permesso - citare alcuni punti qualificanti della legge finanziaria (tra i quali vi è una connessione non inscindibile) che consentono, con stanziamenti nuovi e mirati, di invertire la tendenza in atto negli ultimi anni relativa alla riduzione delle risorse destinate alla Difesa, che ha portato il rapporto tra funzione difesa e PIL allo 0,82 per cento. In particolare, gli interventi cor-

rettivi con cui si interviene sono contenuti nell'articolato del disegno di legge finanziaria e riguardano l'articolo 18.

Il comma 13 del succitato articolo, non previsto nella stesura originaria della finanziaria, inserendo all'articolo 3 del decreto 25 settembre 2001, n. 351, il comma 15-ter, prevede – allo scopo di adeguare l'assetto infrastutturale delle Forze armate alle nuove esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale – la possibilità di individuare beni immobili suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Tali attività sono effettuate dall'Agenzia del demanio d'intesa con il Ministero della difesa. Tutto ciò grazie al comma 14, lettera a), che inverte la procedura di individuazione dei beni immobili, in uso all'amministrazione della Difesa, non più utili ai fini istituzionali. Tale attività compete ora direttamente al Ministero della difesa che vi provvede con decreti da emanarsi d'intesa con l'Agenzia del demanio e non più a quest'ultima, com'è stato finora, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa stesso.

La stessa procedura, oltre che per le permuta, potrebbe essere prevista anche per le vendite. Inoltre, tali beni non sono più inseriti in programmi di dismissione per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, ma sono consegnati alla medesima Agenzia del demanio ai fini dell'inclusione in programmi di dismissione e valorizzazione previsti dalla legislazione vigente.

Le successive lettere b) e c) del medesimo comma stabiliscono il valore complessivo degli immobili da individuare ai fini della dismissione in 2 miliardi di euro nel 2007 e 2 miliardi di euro nel 2008, determinando altresì scadenze temporali in corso d'anno entro cui procedere all'individuazione ed alla successiva consegna dei beni all'Agenzia del demanio.

Il comma 206 dispone che è accantonata e resa indisponibile una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative ai consumi intermedi. A differenza di precedenti interventi legislativi di riduzione degli stanziamenti di bilancio che si applicavano solo alle spese di carattere discrezionale, la disposizione in esame sembra applicarsi anche alle spese di carattere obbligatorio.

Al riguardo, occorrono indicazioni circa la praticabilità e le conseguenze di una riduzione di carattere generale di spese derivanti per lo più da fattori legislativi. Ai fini di una valutazione dell'impatto della disposizione in esame, sarebbe opportuno poter disporre di un elenco delle unità previsionali di base interessate dalla disposizione con indicazione dell'entità di ciascun accantonamento. Per la Difesa, l'accantonamento sembra essere di circa 400 milioni di euro.

Il comma 211 stabilisce che, per l'anno 2007, i Corpi di polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni di personale per un contingente complessivo non superiore a 1.000 unità. Tali assunzioni sono previste a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005). La norma peraltro

non prevede in quale modo si proceda alla ripartizione del contingente complessivo tra i vari Corpi di polizia. Il numero delle possibili assunzioni per il 2007 appare insufficiente, soprattutto se consideriamo che solo con l'Atto Senato n. 1083 - approvato recentemente - sono stati riaffermati fino al 31 dicembre, per inderogabili esigenze della Polizia di Stato, 1.316 ausiliari. Per questo motivo, mi permetto di preannunciare che proporremo un emendamento per elevare il numero del contingente complessivo ad un livello più adeguato.

Il comma 211 dispone, inoltre, limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni, tra le quali anche i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali amministrazioni procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Da rilevare che relativamente alle assunzioni di detto personale, le amministrazioni debbono continuare ad avvalersi del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23 comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006, ovvero degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e delle altre Forze armate. È questo un primo passo significativo per la stabilizzazione di personale in condizioni di precariato nel rispetto degli impegni assunti dalla compagine di maggioranza del Governo in campagna elettorale.

Il comma 237 reca disposizioni per incrementare i benefici economici spettanti al personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2006-2007. Nell'ambito delle risorse destinate a tali benefici, sono specificamente vincolati alle Forze armate e alle Forze di polizia 304 milioni di euro per l'anno 2007 e 805 milioni di euro a decorrere dal 2008. Le risorse relative ai benefici economici della contrattazione sono resi esigibili direttamente nel biennio 2006-2007. Anche questo è un passo avanti che consentirà al personale di disporre anticipatamente degli aumenti stipendiali.

Il comma 252 riduce, nella misura del 15 per cento, le risorse per la professionalizzazione delle Forze armate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, indicati nella tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché nella tabella C, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Dalla riduzione di tali risorse, dovrebbe derivare una riduzione delle assunzioni dei volontari a partire dal 2007. Per quanto riguarda il personale, rinvio alla nota predisposta dal nostro Servizio studi che individua anche per i vari ruoli (ufficiali, sottufficiali, sergenti e truppa) tale adeguamento, che gradualmente ci sta portando a 190.000 unità, indicate dal modello di difesa approvato dal Parlamento.

Il comma 258 interviene in materia di trattamento economico dei dirigenti. Si riduce l'adeguamento retributivo annuo percepito dai dirigenti

in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT e conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati nella misura del 30 per cento per i redditi superiori ai 53.000 euro annui. Le categorie oggetto della riduzione sono - come chiarito nella relazione illustrativa - magistrati, docenti e ricercatori universitari, dirigenti dei Corpi di polizia e delle Forze armate, per i quali i rispettivi ordinamenti prevedono l'adeguamento annuale delle retribuzioni in base agli aumenti percepiti dalle altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni. Tale disposizione stabilisce una riduzione della spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale; come è noto, sulla base dello stesso principio, tale riduzione del 30 per cento è stata operata anche ai membri del Governo.

Il comma 482 rifinanzia le attività previste in favore delle imprese nazionali del settore aeronautico, autorizzando contributi quindicennali da erogare ai sensi dell'articolo 5, comma 16-*bis*, del decreto-legge n. 35 del 2005 (cosiddetto decreto-legge sulla competitività).

I contributi quindicennali autorizzati dal presente articolo sono i seguenti: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009 da destinare alle imprese nazionali del settore, per le finalità indicate dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*) della legge n. 808 del 1985, che concerneva la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici in collaborazione internazionale; 10 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) della legge n. 140 del 1999, che disponeva interventi riguardanti la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale; 50 milioni di euro per il 2007; 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per il 2009, per le finalità indicate dall'articolo 4, comma 3, della legge 266 del 1997, riguardante la presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell'Unione Europea, nonché il finanziamento del programma *European Fighter Aircraft* (EFA), preordinato alla realizzazione di un velivolo militare da parte dell'Italia insieme a Gran Bretagna, Germania e Spagna, per assicurare la difesa aerea, dopo la messa fuori linea degli F-104.

Cito questi commi, non direttamente riferibili al Ministero della difesa o imputabili alla tabella 12, ma attribuibili a provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico, perché rappresentano, comunque, risorse che confluiscono nel nostro ambito di competenza al fine di avere un quadro più generale dei provvedimenti contenuti nei disegni di legge in esame attinenti le prerogative di questa Commissione.

Il comma 492 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito fondo destinato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato conte-

nuto tecnologico. Il fondo è iscritto con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. A decorrere dal 2010 il fondo sarà rifinanziabile dalla tabella D allegata alla legge finanziaria. I programmi in esecuzione, o da avviare con le disponibilità del fondo sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, con uno o più decreti del Ministro della difesa.

Il comma 743 istituisce, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, un fondo di 350 milioni di euro per l'anno 2007, e di 450 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, destinato a spese per il funzionamento dello strumento militare. Ricordo che nella proposta iniziale per questo fondo era previsto uno stanziamento di 40 milioni euro per il 2007 e di 500 milioni di euro per gli anni successivi. A seguito dell'esame da parte della Camera dei deputati, questo fondo è stato ridotto di 50 milioni di euro per ogni annualità: credo si ponga il problema di ripristinare la dotazione iniziale.

Il comma 744 del medesimo articolo autorizza, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate, accogliendo così una storica rivendicazione, anche di questa Commissione, prospettata con grande perseveranza in occasione di ogni sessione di bilancio nel corso della scorsa legislatura.

I 350 milioni di euro destinati all'esercizio non compensano certo il taglio di oltre un miliardo di euro effettuato con la finanziaria dell'anno scorso, mentre le risorse destinate agli investimenti sono superiori rispetto al taglio effettuato lo scorso anno e rappresentano una netta inversione di tendenza, anche in considerazione della natura strutturale dell'intervento che è previsto nella misura di 450 milioni di euro nel successivo biennio per ogni anno per l'esercizio e di 1.700 milioni di euro per il 2007, 1.550 milioni di euro per il 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009 per l'investimento.

Siamo in presenza di un aumento di risorse valutabile in circa 2.070 milioni di euro che porta il bilancio relativo alla funzione difesa a circa 14.564 milioni di euro. Se teniamo conto dell'accantonamento di circa 400 milioni di euro, resi indisponibili dal comma 206, ex articolo 53 della finanziaria originaria, quindi molto probabilmente da scalare, il rapporto tra risorse per la funzione difesa e il PIL passa dallo 0,825 per cento a circa lo 0,95 per cento, non lontano, quindi dallo 0,985 per cento segnato nel 2005.

Come ha sostenuto il Ministro della difesa sarebbero necessari – soprattutto nell'esercizio, per superare il *gap* registrato negli ultimi anni – ulteriori 1.000 milioni di euro. Ma tutto ciò rappresenta un parziale avvio – questo non si può negare – di un oculato ed indispensabile intervento

per la conservazione dell'esistente e consistente patrimonio dei beni mobili della Difesa.

Preannuncio, inoltre, che in sede di discussione proporremo alcuni emendamenti tendenti - come già sottolineato - ad incrementare il numero delle assunzioni del personale addetto alla sicurezza, alla razionalizzazione riguardo la dismissione dei beni immobili della Difesa e alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato nella logica del superamento del precariato.

PRESIDENTE, relatore sul disegno di legge finanziaria per le parti di competenza. Onorevoli colleghi, nel corso della mia esposizione mi limiterò ad esaminare le disposizioni del disegno di legge finanziaria connesse alla tabella di bilancio di competenza della Commissione difesa, cercando di tratteggiare quale sia il quadro generale di riferimento nel quale esse si inseriscono, quali i mutamenti avvenuti nel corso dell'esame della Camera dei deputati rispetto all'originaria stesura e quali gli aspetti sui quali sia a mio avviso necessaria una modifica.

La prima norma sulla quale richiamo la vostra attenzione è rappresentata dall'articolo 18 che contiene disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi.

In particolare, il comma 13 in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, disciplina, nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, programmi unitari di valorizzazione degli immobili pubblici per la promozione dello sviluppo locale. Il comma si riferisce agli immobili individuati dall'Agenzia del demanio e sottoposti a procedure di cartolarizzazione tramite trasferimento a società appositamente costituite che hanno provveduto alla dismissione.

L'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze promuova accordi di programma, per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili oggetto di individuazione da parte dell'Agenzia delle entrate. Lo stesso comma 15 rimette ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze il trasferimento alle società veicolo e la fissazione dei criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota ricompresa tra il 5 e il 15 per cento del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.

Il comma 13 inserisce nell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 due nuovi commi: il 15-bis e il 15-ter. Il nuovo comma 15-bis prevede che, per la valorizzazione degli immobili, l'Agenzia del demanio possa individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.

Il secondo periodo del nuovo comma 15-bis individua, invece, le risorse per il finanziamento degli studi di fattibilità necessari per la realiz-

zazione dei programmi di valorizzazione, utilizzando le somme presenti sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Nella predisposizione dei programmi in commento dovrà essere valutata in maniera prioritaria la possibilità di valorizzare gli immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonché attraverso l'allocatione di funzioni di interesse sociale, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.

In conseguenza di ciò, la relazione tecnica prevede un ritorno economico di circa 30 miliardi di euro, in particolare: 4,6 milioni di euro per il 2007, 9,3 milioni di euro per il 2008, 14 milioni di euro per il 2009. Questo, a mio avviso, rappresenta il punto focale della relazione perché individua nel patrimonio dei beni immobili della Difesa un valore certificato per 30 miliardi di euro.

Il nuovo comma 15-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 attribuisce al Ministero della difesa la possibilità di individuare beni immobili di proprietà dello Stato - mantenuti in uso al Ministero medesimo per le proprie finalità istituzionali - che siano suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Nell'esercizio di tale prerogativa il Ministero della difesa dovrà agire coerentemente con i processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici e con la finalità di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale.

Le attività e le procedure di permuta saranno effettuate dall'Agenzia del demanio, previa intesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

Il comma 14 introduce alcune modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

In particolare, la lettera a) novella il comma 13-bis del citato articolo 27, invertendo la procedura di individuazione dei beni immobili in uso all'amministrazione della Difesa non più utili per fini istituzionali. Tale attività, prima attribuita all'Agenzia di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, compete ora direttamente al Ministero della difesa che vi provvede con decreti da emanarsi di intesa con l'Agenzia del demanio.

Inoltre, tali beni non sono più inseriti in programmi di dismissione per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996 (esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate), ma sono consegnati alla medesima Agenzia del demanio ai fini dell'inclusione in programmi di dismissione e valorizzazione previsti dalla legislazione vigente.

La lettera *b*) modifica il comma 13-*ter* del citato articolo 27 del decreto-legge n. 269, che prevedeva che, nella fase di prima applicazione dei commi 13 e 13-*bis* del medesimo articolo, la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, di concerto con l'Agenzia del demanio, individuasse beni immobili, comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e consegnare all'Agenzia entro il 28 febbraio 2005.

La novella stabilisce ora il valore complessivo degli immobili da individuare ai fini della dismissione (2 miliardi di euro nel 2007 e 2 miliardi di euro nel 2008) determinando altresì scadenze temporali in corso d'anno, entro cui procedere all'individuazione ed alla successiva consegna dei beni all'Agenzia del demanio.

La lettera *c*) del comma 14 abroga i commi 13-*quinqües* e 13-*sexies* del più volte citato articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Il comma 13-*quinqües* prevede che la Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni dalla data d'individuazione degli immobili di cui al comma 13-*ter*, conceda anticipazioni finanziarie pari al valore degli immobili individuati per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1.357 milioni di euro. Il comma prosegue disponendo che le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni siano stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili.

Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi. Tali fondi saranno ripartiti, nel corso della gestione, sui capitoli interessati con decreto del Ministro della difesa.

Del decreto dovrà essere data comunicazione, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi, può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 13-*sexies* stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, una parte delle somme derivanti dalle procedure di valorizzazione e dismissione degli immobili della Difesa, di cui ai commi 13 e 13-*bis* sopra commentati, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009, sia destinata all'ammodernamento ed alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, di La Spezia e di Taranto. Inoltre, viene stanziata l'ulteriore somma di 30 milioni di euro per l'anno 2005, per il finanziamento di un programma di edilizia residen-

ziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.

Il comma 15 dell'articolo 18 abroga il comma 482 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006. Tale comma stabiliva che fosse direttamente il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio - di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio - ad individuare, con apposito decreto, gli immobili militari da alienare.

Quanto alle assunzioni di personale, l'entità attualmente prevista non sembra tale da garantire il corretto *turn-over* del personale in relazione ai compiti da assolvere. Si tratta invece di un elemento fondamentale per scongiurare da un lato la progressiva diminuzione del personale effettivamente impiegabile per i fini istituzionali e dall'altro per evitare di incidere negativamente sulla possibilità di acquisire, in particolare, professionalità - ufficiali e ispettori - che, in forza dei requisiti di formazione e delle qualifiche rivestite, sono proprio quelle prioritariamente impiegate per il raggiungimento degli obiettivi, nonché per non disperdere le professionalità acquisite. Ciò, fermo restando che deve essere consentita l'immissione nei ruoli iniziali in modo definitivo di personale ausiliario di truppa arruolato precedentemente al 2005 e ancora trattenuto, nello spirito di tutelare tutto il personale volontario e di ridurre sensibilmente il precariato.

Va valutata in tal senso la possibilità di prevedere contestualmente l'immissione nel ruolo dei civili della Difesa di una entità di personale volontario delle Forze armate paritetica a quella eventualmente immessa nel 2007 o negli anni a venire nelle Forze di polizia.

Il comma 252 concerne le risorse per la professionalizzazione delle Forze armate e riproduce, senza modifiche, il testo dell'articolo 61 del disegno di legge originario. Esso riduce del 15 per cento le risorse per la professionalizzazione delle Forze armate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007. Gli oneri relativi al processo di professionalizzazione sono contenuti nella tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, che determina la misura massima degli oneri relativi agli anni dal 2003 fino al 2020, nonché nella tabella C allegata alla legge n. 226 del 2004, che indica dal 2007 al 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata. Il finanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2007 è pari a 392,9 milioni di euro. Segnalo con preoccupazione che la norma dà luogo ad una riduzione di circa 120 milioni di euro, che si tradurranno in una diminuzione nel 2007 di circa 13-14.000 unità, essenzialmente volontari in ferma permanente 1 (VFP1), dati i limiti numerici di reclutamento di ufficiali e sottufficiali.

Fermo restando che evidentemente il provvedimento non potrà che colpire maggiormente l'Esercito, ovvero la Forza armata maggiormente impegnata in operazioni esterne al Paese, occorrerebbe valutare gli effetti negativi nella vita dei reparti, sia in termini operativi e logistici, che di riflesso sulla qualità della vita, sul morale e sulla professionalità degli operatori. Inoltre, non si daranno 14.000 posti di lavoro ai giovani, ancorché di breve durata ma qualificanti e discretamente retribuiti; si dovranno

chiudere o sottoalimentare un numero cospicuo di caserme, enti, organismi, e si avrà un evidente svilimento delle funzioni dei quadri, che avranno alle proprie dipendenze poco o nessun personale, o il conseguente trasferimento degli stessi. Non vanno, inoltre, sottovalutati i costi dei trasferimenti stessi, sia in termini finanziari sia sotto il profilo negativo dell'impatto sulle singole famiglie.

Il comma 492 riguarda il fondo di investimento per esigenze di difesa nazionale e riproduce senza modifiche il testo dell'originario articolo 113 del disegno di legge. Esso istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito fondo destinato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico. Il fondo è iscritto con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede con rifinanziamenti mediante la Tabella D, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La norma prevede infine che, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.

Questo stanziamento è peraltro necessario per compensare un bilancio della Difesa caratterizzato da oltre un quinquennio di decurtazioni, passando dall'1,27 per cento del PIL del 2001 allo 0,825 per cento del 2006 e allo 0,824 per cento del 2007. Un incremento, peraltro, che sembrerebbe derivare quasi da una forma di «autofinanziamento», tenuto conto che il Ministero della difesa dovrà individuare dei pacchetti di immobili da consegnare all'Agenzia del demanio per un valore complessivo di 4.000 milioni di euro. In definitiva, non vi è un intervento strutturale finalizzato a un duraturo adeguamento delle dotazioni di bilancio, ma anzi vengono venduti i cosiddetti «gioielli di famiglia».

Il comma 743 concerne il fondo per il funzionamento dello strumento militare e modifica parzialmente il testo dell'articolo 187, comma 1, del disegno di legge originario. Esso istituisce, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, un fondo destinato a spese per il funzionamento dello strumento militare, al quale viene assicurata una dotazione finanziaria di 350 milioni di euro per l'anno 2007 (la previsione originariamente disposta per il 2007 era di 400 milioni), e di 450 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 (anche in questo caso, con una riduzione rispetto alla previsione originaria, che era di 500 milioni per ciascuno di tali anni).

Le disponibilità del fondo saranno destinate in particolare alla realizzazione di interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, nonché all'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari, anche in funzione delle missioni inter-

nazionali di pace. La norma dispone altresì che il fondo sia alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace.

Occorre inoltre evidenziare che, comparando le risorse destinate al funzionamento dello strumento militare con quelle previste per l'investimento, la decurtazione di 50 milioni di euro operata con il maxiemendamento risulta ancor più penalizzante ove si consideri che le risorse in questione sono già state nel tempo ampiamente decurtate e gli stessi stanziamenti originari già non consentivano di garantire il livello minimo di soddisfacimento delle esigenze. Per darvi un'idea della sproporzione tra le esigenze e i finanziamenti disposti, vi evidenzio a questo proposito che il Dicastero della difesa aveva avanzato una richiesta di 1.400 milioni di euro, a fronte dei 400 milioni concessi.

È stato soppresso invece il riferimento, contenuto alla fine del secondo periodo del citato comma 1 dell'articolo 187, ai rimborsi corrisposti da terzi per i concorsi prestati a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Il regio decreto di cui sopra reca approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari. L'articolo 21 prevede che le altre amministrazioni dello Stato, nonché i soggetti privati nel cui interesse l'amministrazione militare sostiene spese o eroga prestazioni, debbano anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

L'intervento di cui al comma 743 è finanziato, limitatamente ad un importo di 350 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009, dalle risorse del fondo per l'erogazione del TFR istituito presso l'INPS. Si segnala che queste risorse possono essere utilizzate solo subordinatamente alla decisione da parte di Eurostat sul trattamento contabile del fondo e solo in caso di riconoscimento della compatibilità della relativa disciplina con gli impegni assunti dall'Italia in sede europea.

La disposizione del comma 743, che prevede che questo fondo sia alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace, è riconducibile a quanto previsto all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 agosto 2006, n. 253, sulla missione in Libano UNIFIL 2.

Il comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto-legge, con riferimento ai rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite come recupero parziale delle spese per la partecipazione italiana al rafforzamento dell'UNIFIL, stabilisce infatti che una quota di essi venga riassegnata al fine di costituire, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per la ricostituzione delle scorte e per la «sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella stessa mis-

sione». L'entità della quota in parte è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; la ripartizione del fondo avviene mediante decreti del Ministro della difesa che li comunica alle Commissioni parlamentari, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.

Per quanto concerne i rimborsi delle Nazioni Unite per la partecipazione a operazioni di mantenimento della pace, essi fanno parte della normale prassi dei rapporti tra singoli Stati partecipanti e Nazioni Unite, atteso che le truppe impiegate nelle operazioni di pace ONU vengono pagate dai singoli Governi secondo il grado e livello salariale nazionale. Successivamente, intervengono i rimborsi che coprono (parzialmente) sia le spese per il personale militare che quelle per materiali vari ed equipaggiamenti, incluse le armi personali. Attualmente, i rimborsi mensili ammontano a 1.028 dollari USA per il salario e altre voci correlate, 303 dollari aggiuntivi per gli specialisti, 68 dollari per divise e equipaggiamento, 55 dollari per le armi personali.

I rimborsi possono considerarsi una sorta di *pendant* delle quote nazionali che gli Stati membri corrispondono alle Nazioni Unite in base a convenzioni apposite per il fine specifico delle operazioni di mantenimento della pace. Il *budget* complessivo ha raggiunto, nel marzo 2006, la previsione di circa 5 miliardi di dollari. I dieci maggiori contribuenti per le operazioni di pace ONU erano, al 1° gennaio 2006, Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Canada, Spagna, Cina e Paesi Bassi.

Sempre in base al comma 743, non si applica alle suddette riassegnazioni il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge finanziaria 2006. Il comma 46 in questione stabilisce, a decorrere dal 2006, un limite all'ammontare complessivo delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata. In particolare, la norma prevede che l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non possa superare, a decorrere dal 2006 per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 calcolate al netto delle riassegnazioni espressamente escluse dalla norma in esame.

Sono escluse dalla limitazione le riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

Stante l'imminente inizio dei lavori di Assemblea, proseguirò l'illustrazione della mia relazione in una prossima seduta.

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,35.